

TI_GERICHTE 30.2004.334 vom 15. April 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-04-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2004.334

FR: TI_GERICHTE 30.2004.334 du 15 avril 2005

IT: TI_GERICHTE 30.2004.334 del 15 aprile 2005

Erwägungen

E. 1

Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .

E. 1.1

La decisione 15 ottobre 2004 n° 25629/210 del Dipartimento Istituzioni è annullata.

E. 1.2

Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3.

Intimazione a: Ministero pubblico, Lugano Il

presidente:

Il segretario:

E. 2

marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti: · le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP; · i delitti previsti dalla LCStr; · le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3 RALALCStr 26.10.1985). L'art.

E. 2.1

Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr

E. 2.2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione dei limiti di velocità, il conducente, che su un tratto di strada all'interno di un abitato supera di 25 km/h o più la velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi). 3. 3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver circolato ad una velocità punibile di 95 km/h superando quindi di 35 km/h il limite di 60 km/h ivi vigente. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente considerata,

se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione. Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr. Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione effettuata è o meno corretta. 3.2. Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti trasmessi al Ministero pubblico. Per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC, 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

E. 6

LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.